

## ACCORDO SULLA REGOLAMENTAZIONE "FORMAZIONE FLESSIBILE"

Il giorno 22 aprile 2024

fra

**La Banca di Imola S.p.A. rappresentata da:**

MIRIAM LAZZARI,  
ALESSANDRO SPADONI,

Vice Direttore Generale e Responsabile delle Relazioni Sindacali;  
Vice Direttore Generale Sostituto

e

**le seguenti Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori:**

FABI - rappresentata dal Sig. Marco Pifferi  
FIRST - CISL - rappresentata dal Sig. Enzo Scigliano  
FISAC - CGIL - rappresentata dalla Sig.ra Emanuela Baraccani

Premesso che:

- a) le "Dichiarazioni delle Parti" in calce all'art. 76 del c.c.n.l. del 19/12/2019, rinnovato con l'Accordo del 23/11/2023, sottolineano l'importanza che i processi formativi siano caratterizzati da un alto livello di efficacia ed effettività, anche sfruttando le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie (c.d. "Smart learning").
- b) l'evoluzione delle tecnologie informatiche ha reso possibile l'introduzione di nuove modalità organizzative anche nel campo della formazione, caratterizzate da peculiari forme di flessibilità;
- c) la Banca intende continuare ad investire in maniera costante per il miglioramento del contesto professionale e dell'ambiente nel quale i dipendenti operano, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro e di facilitare l'aggiornamento professionale;
- d) in considerazione della diffusione dell'utilizzo delle nuove tecnologie - anche in linea con quanto condiviso all'art. 7 (formazione) del contratto di secondo livello sottoscritto il 26 ottobre 2023 - le Parti hanno quindi ritenuto di confrontarsi in particolare sulla possibilità di promuovere forme flessibili e semplificate di fruizione della formazione da remoto;
- e) ferma restando la centralità del tema "formazione" e l'importanza della proficua fruizione in tutte le sue modalità, con il presente accordo le parti intendono disciplinare la materia della formazione flessibile intesa quale forma di fruizione della formazione online (formazione a distanza) in modalità "flessibile", ovvero in spazi diversi dalla abituale sede di lavoro;
- f) le Parti hanno condiviso la volontà di avviare una sperimentazione di detta modalità di svolgimento della formazione, delineandone di seguito le linee guida condivise;

tutto ciò premesso e considerato,

si conviene e stipula quanto segue;

### Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale di Accordo.

### Art. 2

#### FORMAZIONE FLESSIBILE

1. Per Formazione Flessibile "smart learning" si intende una forma di fruizione della formazione a distanza attraverso canali digitali (e-learning), preventivamente concordato tra azienda e dipendente, presso:
  - la residenza/domicilio del dipendente (con strumenti di proprietà e sotto la responsabilità del dipendente: pc, tablet, smartphone e rete internet) ovvero

- presso altri locali aziendali (es. Ufficio di Zona, Filiali capofila, Uffici di Direzione Generale).

2. La possibilità di effettuare Formazione Flessibile **viene prevista per l'anno 2024** per il personale destinatario della formazione **erogata in modalità e-learning in materia IVASS e MIFID-ESMA, Cyber security ed ESG.**, fruibile a giornate intere o intere mattinate o interi pomeriggi, utilizzabili per l'anzidetta formazione nell'ambito dei luoghi di cui all'articolo precedente, secondo la scelta del dipendente e comunque concordata con il responsabile dell'unità organizzativa in modo da garantire adeguata copertura del servizio e da evitare concentrazioni di assenze in periodi sensibili dell'anno.

3. La Formazione Flessibile "smart learning" prevede corsi di formazione che potranno essere fruiti in moduli corrispondenti al proprio orario di lavoro mattutino, pomeridiano, ovvero giornaliero.

4. La richiesta individuale e volontaria deve essere sottoposta per esigenze tecnico e organizzative —analogamente alle altre causali di assenza — alla preventiva autorizzazione da parte del responsabile dell'unità organizzativa di appartenenza mediante apposita causale, nella procedura HR, **SML** con un preavviso di 5 giorni lavorativi. In caso di mancata autorizzazione per esigenze di servizio dovrà essere riprogrammata e condivisa una nuova data in tempi ragionevoli.

5 Il buono pasto non verrà riconosciuto nei casi di fruizione, per l'intera giornata o intera mattinata, della formazione in modalità flessibile presso la residenza/domicilio del dipendente. Il buono pasto verrà riconosciuto in misura ridotta corrispondente a quella che usufruiscono i lavoratori a part-time nel caso di formazione in modalità flessibile presso residenza/domicilio del dipendente per il solo pomeriggio. Per il personale che fruirà di detta formazione presso altre strutture aziendali verrà riconosciuto il buono pasto per intero.

6. Le indennità di Missione verranno corrisposte ai sensi dell'art. 22 del Contratto di secondo livello aziendale sottoscritto il 26/10/2023.

7. La fruizione della Formazione Flessibile non varia gli obblighi/diritti posti in capo al lavoratore già previsti per l'attività formativa in genere dalle vigenti norme di legge e di contratto, ivi compresi quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.


8. In caso di impedimenti di qualsivoglia natura (a titolo esemplificativo, impossibilità tecniche) il lavoratore sarà tenuto a segnalare con la massima tempestività la situazione venutasi a determinare. L'Azienda si riserva in tal caso di richiamare il dipendente presso la propria sede di lavoro anche per la residua parte della giornata lavorativa.

Il presente accordo verrà verificato durante l'incontro annuale di presentazione del Piano di Formazione o, qualora si renda necessario, su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente verbale di accordo.

Le Parti infine si danno atto fin da ora che la Formazione Flessibile di cui al presente verbale di accordo è utile per l'accesso ad eventuali incentivi di carattere fiscale e contributivo che la normativa di legge dovesse prevedere in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

BANCA DI IMOLA S.p.A.


FABI

FIRST/CISL

FISAC - CGIL

UILCA

